

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO”

*Istruzione del primo ciclo nei comuni di*

**Mignano Montelungo, Marzano Appio, Prezenzano**

**Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE)**

**Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614**

***ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it; www.icmignanomlmarzano.edu.it***



Al personale docente a tempo determinato

p.c. al Funzionario EQ

p.c. alla Segreteria Area del personale

Atti/Sito web

**Oggetto: Monetizzazione ferie personale docente a tempo determinato - Sentenza n. 16715 del 17/06/2024**

Vista la Nota Prot. 1904 del 10/01/25 dell'USR Campania, come già espresso per le vie brevi all'atto dell'assunzione in servizio, si porta a conoscenza del personale docente a tempo determinato il principio affermato nella recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 16715 del 17/06/2024 in merito alla monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato come segue: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno".

**Pertanto, con la presente comunicazione si invitano tutti gli interessati a presentare richiesta di ferie per i giorni di sospensione delle attività didattiche relative al corrente a.s. In caso contrario, dovrà considerarsi perso il relativo diritto alla fruizione e/o indennità sostitutiva.**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Monica SASSI

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e Normativa connessa